



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Sisma 2016: nuovi termini per strutture produttive provvisorie, nuove possibilità per attività agricole

La Cabina di Coordinamento sisma ha raggiunto l'intesa sull'Ordinanza che introduce importanti novità nella ricostruzione privata. Innanzitutto, sono stati previsti nuovi termini per chi intende conservare le strutture temporanee produttive realizzate dopo il terremoto, ai sensi dell'O.C. n. 5/2016, dell'O.C. n. 9/2016 e delle Ordinanze di Protezione Civile relative alle misure emergenziali destinate alle attività produttive, ivi comprese le stalle. L'Ordinanza, ad integrazione di recenti modifiche normative introdotte con l'O.C. n. 157/2023 al Testo unico della Ricostruzione Privata e all'O.C. n. 9/2016, consente agli imprenditori la possibilità di conservare temporaneamente o permanentemente dette strutture, secondo le modalità già indicate nella citata O.C. n. 157/2023.

La norma, infatti, offre all'imprenditore che fruisce della struttura temporanea la possibilità di chiederne la conservazione fino ad un massimo di sei anni o, alternativamente, di rendere definitiva la delocalizzazione stessa.

Pertanto, tenuto conto che la data entro cui demolire le strutture provvisorie, prevista al 31 marzo 2024, è stata posticipata al 30 settembre 2024, le richieste di conservazione delle strutture temporanee possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024 nel caso in cui gli interventi sull'edificio originario siano conclusi entro il 30 settembre 2024, oppure, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori qualora gli interventi sull'edificio originario non siano ultimati.

Altre importanti modifiche normative riguardano le attività agricole e produttive interessate dalla ricostruzione di più edifici, per le quali è possibile presentare un intervento unitario affidando i lavori ad un'unica impresa e, al fine di migliorare la funzionalità dell'azienda, prevedere la ricostruzione degli edifici danneggiati in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà o con accorpamento degli stessi.